



**UNIONE DEI COMUNI  
LOMBARDA “MAGHERNO-  
TORRE D’ARESE” TRA I COMUNI  
DI  
MAGHERNO-TORRE D’ARESE  
(Provincia di Pavia)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SOCIALE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 05/07/2024**

### **Art. 1 -Finalità**

L'Unione dei comuni lombarda Magherno-Torre d'Arese (di seguito per brevità "l'Unione"), in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Unione, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, autorizzando tra l'altro l'apporto del volontariato e dell'associazionismo.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il servizio è teso a colmare le distanze e garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Il trasporto sociale si basa sulle richieste dei singoli utenti residenti in uno dei Comuni dell'Unione. Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni:

- strutture sanitarie pubbliche o private;
- scuole;

### **Art. 3 - Destinatari**

Possono usufruire del trasporto sociale i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Unione autosufficienti con precedenza a coloro che hanno reti familiari ed informali carenti, rientranti nelle seguenti categorie:

- Anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti (valutabili).
- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare mezzi pubblici.
- I soggetti in carico ai Servizi Sociali in uno dei Comuni dell'Unione per motivata necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale comunale.
- Gli alunni della Scuola materna, elementare e media che per particolari motivi da documentare siano impossibilitati a raggiungere il plesso scolastico di Magherno o Vistarino autonomamente. In ogni caso dovranno avere la precedenza i residenti dei Comuni aderenti all'Unione accompagnati da un genitore. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria, patologie o limitazioni funzionali, quindi necessitano di trasporto con ambulanza.

### **Art. 4 - Tipologia dei trasporti**

Il servizio di trasporto sociale viene concesso in caso sia impossibile o difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici; consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
- accompagnamento a scuole.

Per alcune situazioni o visite mediche può essere opportuna la presenza di un familiare.

- Gruppi di persone:

- In caso di trasporto collettivo, il servizio è destinato a determinate fasce di utenti ed organizzato sulla base delle destinazioni, tenendo conto delle esigenze e pluralità degli stessi che costituiscono il gruppo, massimo 3 persone;

Per alcune situazioni o visite mediche può essere opportuna la presenza di un familiare.

Qualora venga richiesto il trasporto di un minore è indispensabile la presenza di un genitore.

Il servizio di trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Qualora vi sia questa necessità la stessa verrà valutata tenendo conto delle risorse umane disponibili.

#### **Art. 5 Mezzo di trasporto**

L'Unione mette a disposizione per lo svolgimento del servizio automezzi idonei allo scopo, garantendone idonea copertura assicurativa e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dei mezzi: imposta di bollo, fornitura di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Viene destinato prioritariamente il veicolo autorizzato al trasporto di nr. 3 persone oltre al conducente.

#### **Art. 6 - Personale di guida**

L'Unione eroga il servizio di trasporto sociale avvalendosi della collaborazione di volontari.

A fronte di situazioni impreviste che possano compromettere la continuità del servizio, oppure a seguito di diverse valutazioni sulla modalità di svolgimento delle attività, la conduzione del mezzo potrà essere effettuata anche da:

- personale dipendente dell'Amministrazione e/o Amministratori;
- volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso l'Unione o presso enti, istituzioni o associazioni che collaborano con l'Amministrazione a fronte di incarichi o convenzioni.

#### **Art. 7 - Modalità di accesso al servizio**

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda

agli Uffici del servizio sociale del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo che verrà predisposto dallo stesso e che verrà reso disponibile anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima (ad es: attestazione Isee in caso di richiesta di agevolazione tariffaria, certificazione disabilità ecc.); la stessa dovrà essere consegnata allo sportello o eventualmente anche a mezzo mail, di regola almeno 6 giorni lavorativi prima della data di trasporto.

L'Unione offre di norma il Servizio di trasporto sociale nel seguente orario:

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 intendendosi tali orari rispettivamente di partenza dai Comuni aderenti all'Unione e di rientro. In ogni caso non verrà di norma effettuato più di un viaggio al giorno. E' altresì escluso il servizio nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Trattandosi di servizio che potrà vedere coinvolto il volontariato, qualora nell'Unione vi fossero cittadini disposti a condurre l'autovettura in qualità di volontari, l'utilizzo della stessa potrà essere consentito, in deroga con quanto previsto nel primo capoverso, anche in orari pomeridiani e comunque diversi rispetto a quelli sopra indicati.

Il trasporto prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso, precedentemente segnalato dal richiedente il servizio, con personale volontario, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno al luogo di partenza.

Nel caso la visita abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue:

- trasporto presso il luogo richiesto;
- la persona rimane sola per la durata dell'attesa della visita/o altro;
- il rientro al domicilio previa chiamata dell'assistito;

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il servizio sociale può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di volontari, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo la modalità anzidette.

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- Urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- Eventuale presenza/assenza di risorse familiari.
- Grado di autosufficienza.
- Utenti già in carico al servizio di trasporto.

Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, gli Uffici del servizio sociale dei Comuni aderenti all'Unione hanno facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate

secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

A seguito di esito positivo della valutazione effettuata dal Servizio Sociale con conseguente presa in carico per l'utente, le prenotazioni successive dei trasporti potranno avvenire telefonicamente.

### **Art. 8 - Norme di comportamento**

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazione delle date e degli orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione; in caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
- al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
- per casi specifici il servizio sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata;
- deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito per il gruppo sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle degli utenti.

### **Art. 9 - Sospensione dal servizio**

La sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 8, formalmente contestati dagli incaricati dal servizio sociale;
- in seguito all'impossibilità da parte dell'Amministrazione di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile;
- per indisponibilità del mezzo o del personale

### **Art. 10 - Dimissioni dal servizio**

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- nel caso indicato al precedente art. 9 del presente regolamento;
- qualora venga riscontrato il mancato pagamento dell'eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi del successivo art. 12;

•qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti art. 3 e 4 del presente regolamento.

### **Art. 11 - Verifiche**

Gli Uffici del servizio sociale dei Comuni aderenti all'Unione sono autorizzati a verificare in qualsiasi momento la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio come specificato nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata sospensione dal servizio.

### **Art. 12 - Compartecipazione economica al servizio**

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo all'Unione una tariffa, sulla base dei criteri che verranno determinati con apposita deliberazione di Giunta dell'Unione.

Eventuali esenzioni o tariffe agevolate in base alle fasce di reddito, stabilite annualmente con apposita deliberazione di Giunta dell'Unione, potranno essere applicate in favore degli utenti previa presentazione della certificazione Isee.

In caso di trasporto di almeno n. 2 utenti nella stessa fascia oraria la tariffa del servizio è ridotta del 50%. Il pagamento del costo del servizio dovrà essere effettuato presso gli Uffici del servizio sociale del Comune di residenza al momento della prenotazione con bancomat o carta di credito.

### **Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento**

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dalle norme vigenti ed entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione di 10 giorni decorrenti dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Copia del presente Regolamento è pubblicata nel sito internet dell'Unione.